

Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" - 23° aggiornamento del 28 dicembre 2017.

Il presente aggiornamento recepisce le novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 9 "*Financial Instruments*", omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016, che sostituisce a partire dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IAS 39 "*Financial Instruments: Recognition and Measurement*" ai fini del trattamento in bilancio degli strumenti finanziari.

Le modifiche introdotte sono allineate, per quanto possibile, a quelle operate nelle disposizioni sul bilancio bancario e degli altri intermediari IFRS ⁽¹⁾, in modo anche da contenere gli oneri segnaletici in capo agli intermediari.

Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato.

L'aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web della Banca d'Italia.

Le innovazioni decorrono dal 1° gennaio 2018 per gli intermediari segnalanti che chiudono il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 2017.

Per gli intermediari che non chiudono il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 si applica la presente disciplina ad eccezione della Sezione I "Segnalazione statistica - Finrep" e della Sezione II "Segnalazione statistica - Segnalazioni non armonizzate", per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute nel 22° aggiornamento, sino alla data di chiusura del bilancio.

¹ Cfr. 5° aggiornamento della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" del 22/12/2017 e Provvedimento del 22 dicembre 2017 "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari".

PRINCIPALI INTERVENTI

Con comunicazione del 22 giugno 2016 ⁽²⁾ con riferimento alle segnalazioni di vigilanza a contenuto statistico (cd. FINREP) e prudenziale (cd. COREP) - per le quali il modello di rappresentazione dei dati (c.d. *data point model*) e il formato di trasmissione (XBRL) alle autorità nazionali (c.d. *primary reporting*) e da queste all’Autorità bancaria europea (c.d. *secondary reporting*) ⁽³⁾ sono definiti da disposizioni dell’Unione europea – è stato precisato, fra l’altro, che le disposizioni segnaletiche armonizzate presenti nella Circolare n. 115 sarebbero state gradualmente abrogate, lasciando spazio, anche per il *primary reporting*, alla segnalazione delle informazioni secondo le disposizioni europee.

In relazione a quanto precede, si fa presente che l’intervento di maggior portata del presente aggiornamento riguarda l’eliminazione delle voci/sottovoci relative alle informazioni armonizzate di cui alla Sezione I “*Segnalazione statistica – Finrep*”. Infatti, queste informazioni vanno trasmesse secondo quanto previsto dalle disposizioni europee.

Di seguito, si riporta la descrizione degli altri principali interventi.

Istruzioni di carattere generale

Le istruzioni contenute nel paragrafo 1.3 “Area e metodi di consolidamento” sono ampliate con l’indicazione del perimetro di consolidamento riferito a ciascuna sezione della Circolare; il riferimento al gruppo bancario è, inoltre, sostituito con il concetto di perimetro di consolidamento prudenziale di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽⁴⁾.

Dati sulla qualità del credito

Nella Sezione II, Sottosezione 1 – Parte 2 “Dati trimestrali – Altre informazioni” e Sottosezione 2 – Parte 3 “Dati semestrali – Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche” sono introdotti dettagli informativi relativi:

i) ai nuovi fenomeni espressamente disciplinati dall’IFRS 9 (attività finanziarie *impaired* acquisite o originate e modifiche contrattuali senza cancellazioni), che hanno comportato l’inserimento di dettagli informativi aggiuntivi nelle voci relative alle variazioni delle esposizioni creditizie lorde e delle connesse rettifiche di valore;

² https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160623/Com_22-giugno-2016.pdf

³ Il formato di trasmissione XBRL è anche utilizzato nel Meccanismo di vigilanza unico per l’inoltro dei dati alla Banca Centrale Europea.

⁴ Il perimetro di consolidamento prudenziale include tutte le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della Parte I, Titolo II, Capo 2, Sezioni 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

ii) alla dinamica delle rettifiche di valore complessive sulle attività finanziarie *impaired* acquisite o originate;

iii) ai *write-off* sulle attività finanziarie *impaired* acquisite o originate rilevati direttamente a conto economico e agli eventuali recuperi;

iv) alle attività finanziarie e non finanziarie ottenute mediante l'escussione di garanzie ricevute;

v) agli stadi di rischio di credito e alle forme tecniche relativamente alle esposizioni creditizie lorde e connessi rettifiche di valore complessive e *write-off*.

È, infine, eliminata la ripartizione tra rettifiche di valore specifiche e di portafoglio, non prevista dall'IFRS 9.

Dati semestrali – cartolarizzazioni

Sono cambiate alcune voci per tener conto dei nuovi portafogli contabili previsti dall'IFRS 9, ed è eliminata la ripartizione tra rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.

Dati semestrali: altre informazioni

Modifiche sono apportate nella Parte 5, Sottosezione 2:

i) nei fondi per rischi e oneri sono ricompresi gli accantonamenti complessivi sugli impegni e sulle garanzie rilasciate, in linea con quanto previsto per il bilancio;

ii) è richiesto un maggiore dettaglio informativo sulle categorie di classificazione delle attività materiali (a uso funzionale, per investimento e rimanenze) ed è inserita per ciascuna categoria l'evidenza di quelle ottenute tramite l'escussione di garanzie ricevute;

iii) le voci relative ad attività e passività finanziarie sono modificate per tenere conto dei nuovi portafogli contabili previsti dall'IFRS 9.